



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Regolamento CLP

Regolamento sulla tenuta dei conti di libero passaggio

Approvato il

25.09.2025

Valido dal

01.01.2026

Art. 1 Ente erogatore

Ente erogatore	¹ Ente erogatore della previdenza descritta nel presente regolamento è la “Fondazione svizzera dei partner sociali per l’istituto collettore” conformemente all’art. 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP, qui di seguito denominata “Fondazione”).
Sede e sorveglianza	² La Fondazione, con sede a Zurigo, è sottoposta alla sorveglianza della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

Art. 2 Scopo

- ¹ La Fondazione raccoglie le prestazioni di libero passaggio delle persone che:
- lasciano la loro istituzione di previdenza senza comunicare a quest'ultima la destinazione della prestazione di libero passaggio;
 - incaricano la loro precedente istituzione di previdenza o istituzione di libero passaggio di versare la prestazione di libero passaggio alla Fondazione;
 - desiderano convertire la loro prestazione di uscita trasferita in seguito a divorzio o le loro rendite trasferite ai sensi dell’art. 124a CC in una rendita dell’Istituto collettore (cfr. art. 60a LPP).

Art. 3 Unione domestica registrata

L'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale del 18.06.2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento concernenti i coniugi si riferiscono per analogia pure alle persone assicurate vincolate da un'unione domestica registrata.

Art. 4 Apertura e tenuta del conto di libero passaggio

Per le prestazioni di libero passaggio versate, la Fondazione apre e gestisce a nome della persona assicurata un conto produttivo d’interessi.

Art. 5 Interessi

Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse. L'interesse viene accreditato annualmente il 31 dicembre. In caso di scioglimento del conto di libero passaggio durante l'anno, viene invece effettuato un accredito degli interessi relativo alla data dello scioglimento.

Art. 6 Trasferimento a un'altra istituzione di previdenza o di libero passaggio

Trasferimento su richiesta della persona assicurata	Su richiesta della persona assicurata, la prestazione di libero passaggio viene versata a una nuova istituzione di previdenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein oppure a un'altra istituzione di libero passaggio (conto o polizza di libero passaggio).
Trasferimento sulla base dell’art. 4 cpv. 2 ^{bis} LFLP	² La Fondazione è autorizzata ad accertare se la persona assicurata è nuovamente assicurata presso un’istituzione di previdenza. In tal caso, la prestazione di libero passaggio può essere versata alla nuova istituzione di previdenza senza richiesta da parte della persona assicurata (art. 4 cpv. 2bis LFLP).

Art. 7**Versamento in contanti della prestazione di libero passaggio**

Premesse

¹ La persona assicurata può richiedere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio se:

- a. lascia definitivamente la Svizzera;
- b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
- c. l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore all'importo del suo contributo annuo calcolato su un intero anno contributivo dell'intestatario nel precedente rapporto previdenziale.

² Il pagamento in contanti indicato al cpv. 1 non è possibile in caso di versamento annuale di rendita parziale da divorzio ai sensi dell'art. 124a CC.

Pagamento in contanti non ammesso

³ Il pagamento di cui al cpv. 1 lett. a non è ammesso se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera e prende domicilio nel Principato del Liechtenstein. La persona assicurata non può richiedere il pagamento in contanti della parte LPP disponibile della prestazione di libero passaggio se, secondo le disposizioni legali di uno Stato UE/AELS, rimane assicurata a titolo obbligatorio nell'ambito della previdenza per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità.

Art. 8**Versamento della prestazione di libero passaggio al pensionamento**

Versamento ordinario

¹ La prestazione di libero passaggio viene versata alla persona assicurata quando ha raggiunto l'età di riferimento LPP. L'età di riferimento LPP è:

Anno di nascita	Donne	Uomini
1960 o antecedente	64 anni	65 anni
1961	64 anni e 3 mesi	65 anni
1962	64 anni e 6 mesi	65 anni
1963	64 anni e 9 mesi	65 anni
1964 o successivo	65 anni	65 anni

Versamento anticipato

² Su richiesta scritta della persona assicurata, la prestazione di libero passaggio viene versata alla persona assicurata nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento LPP.

Versamento posticipato

³ Il versamento della prestazione di libero passaggio può essere posticipato oltre l'età di riferimento LPP se e finché la persona assicurata svolge un'attività lucrativa, come massimo tuttavia fino a 5 anni dopo l'età di riferimento LPP. Fino al 31.12.2029 tale differimento è possibile anche senza prova dello svolgimento di un'attività lucrativa.

Nessun prelievo parziale

⁴ Non è possibile un prelievo parziale della prestazione di libero passaggio.

Avere da compensazione previdenziale

⁵ Se la prestazione di libero passaggio si basa su un versamento da compensazione previdenziale o su una rendita vitalizia (art. 124a CC) in seguito a divorzio, la persona assicurata può richiedere la conversione dell'avere accumulato in una rendita. Il diritto alle prestazioni è disciplinato dal «Regolamento sulle rendite da conguaglio previdenziale in seguito a divorzio» della Fondazione.

Art. 9**Versamento della prestazione di libero passaggio in caso d'invalidità**

Su richiesta della persona assicurata la prestazione di libero passaggio viene versata anticipatamente se questa percepisce una rendita d'invalidità intera da parte dell'Assicurazione federale per l'invalidità.

Art. 10**Versamento della prestazione di libero passaggio in caso di decesso**

Persone aventi diritto

¹ Indipendentemente dai diritti successori, in caso di decesso della persona assicurata hanno diritto alla prestazione di libero passaggio le seguenti persone:

- a. la coniuge o il coniuge superstite, i figli della persona assicurata aventi diritto a una rendita per orfani ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale;
- b. in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con domicilio comune con quest'ultima per almeno cinque anni prima del suo decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
- c. in loro mancanza, i figli della persona assicurata deceduta non aventi diritto a una rendita per orfani ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale;
- d. in loro mancanza, i genitori;
- e. in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;
- f. in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Convivente

² L'agevolazione di cui al cpv. 1 lett. b, presuppone inoltre che la convivente o il convivente e la persona assicurata non siano coniugati e che tra di loro non sussistano rapporti di parentela di alcun grado, tali da costituire impedimento al matrimonio.

Definizione dei beneficiari

³ La persona assicurata può precisare i diritti dei beneficiari e includere nella cerchia delle persone definite al cpv. 1 lett. a quelle menzionate alla lett. b.

Ripartizione della prestazione di libero passaggio

⁴ La persona avente diritto riceve l'intera prestazione di libero passaggio. In caso di più aventi diritto, il capitale è ripartito in parti uguali.

Devoluzione alla Fondazione istituto collettore

⁵ In caso di mancanza di aventi diritto secondo il cpv. 1, la prestazione di libero passaggio spetta alla Fondazione.

Art. 11**Rifiuto o riduzione della prestazione**

Premessa

¹ Ai sensi dell'art. 15a OLP la Fondazione rifiuta o riduce la prestazione in favore di una persona beneficiaria come segue:

- a. la prestazione è rifiutata se la persona beneficiaria è stata condannata in via definitiva per assassinio (art. 112 CP) o omicidio intenzionale (art. 111 CP);
- b. la prestazione è dimezzata se la persona beneficiaria è stata condannata in via definitiva per omicidio passionale (art. 113 CP).

Prestazione divenuta disponibile

² La prestazione divenuta disponibile è attribuita alle persone beneficiarie successive in base all'articolo 10.

Obbligo di restituzione

³ Se è stato effettuato un pagamento a una persona non avente diritto nelle circostanze contemplate al cpv. 1 perché la Fondazione non era a conoscenza della sentenza di condanna, tale persona ha l'obbligo di restituire la prestazione. In questi

casi il pagamento alla persona beneficiaria successiva avviene soltanto nella misura di quanto è stato restituito.

Art. 12 Cessione e costituzione in pegno

Cessione	¹ La prestazione di libero passaggio non può essere costituita in pegno né ceduta prima che sia esigibile. Resta riservata la costituzione in pegno per l'acquisto di proprietà d'abitazioni ad uso proprio.
Costituzione in pegno	² Se la prestazione di libero passaggio è costituita in pegno, per il versamento è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.

Art. 13 Promozione della proprietà d'abitazioni

Fino a cinque anni prima dell'età di riferimento LPP, la prestazione di libero passaggio può essere costituita in pegno o prelevata in anticipo per il finanziamento della proprietà d'abitazioni a uso proprio. Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati da un apposito promemoria della Fondazione.

Art. 14 Spese

A copertura degli oneri amministrativi, alla persona assicurata vengono fatturate le seguenti spese per la promozione della proprietà d'abitazioni:

a. in caso di prelievo anticipato	CHF	400
b. in caso di realizzazione del pegno	CHF	400
c. in caso di costituzione in pegno	CHF	200

Art. 15 Obblighi di informazione

Estratto conto	¹ La persona assicurata riceve ogni anno un estratto conto con i valori legali comunicati alla Fondazione. L'estratto conto è considerato come recapitato se è stato inviato all'ultimo indirizzo noto.
Modifiche dell'indirizzo e dei dati personali	² La persona assicurata è tenuta a comunicare immediatamente per iscritto alla Fondazione eventuali variazioni del proprio indirizzo e dei propri dati personali, in particolare dello stato civile. La Fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze di notifiche insufficienti, tardive o errate di indirizzi o dati personali. Le comunicazioni da parte della Fondazione si considerano validamente recapitate se sono state inviate all'ultimo indirizzo comunicato dalla persona assicurata.

Art. 16 Trasferimento al fondo di garanzia

Dieci anni dopo l'età di riferimento LPP, la prestazione di libero passaggio viene versata al fondo di garanzia.

Art. 17 Pagamento delle prestazioni

Informazioni generali	¹ Le prestazioni vengono erogate solo una volta stabiliti in modo definitivo i diritti alle prestazioni. A tale scopo la Fondazione può richiedere la visione di tutta la documentazione necessaria, ivi compresi i documenti contenenti dati particolarmente sensibili.
-----------------------	---

Pagamento in contanti	² Per il versamento in contanti devono essere presentati in particolare i seguenti documenti giustificativi: a. in caso di abbandono definitivo della Svizzera, la notifica di partenza del controllo abitanti; b. in caso di avvio di un'attività lucrativa indipendente, la conferma della cassa di compensazione AVS competente; c. la Fondazione può accettare documenti equivalenti e, se necessario, richiederne altri.
Persone assicurate coniugate	³ Per le persone assicurate coniugate è necessario il consenso scritto della/del coniuge nei seguenti casi: a. versamento della prestazione di libero passaggio al pensionamento e in caso d'invalidità; b. pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio (art. 5 LFLP); c. prelievo anticipato e costituzione in pegno per proprietà d'abitazione, nonché ogni successiva costituzione di un diritto di pegno immobiliare. La Fondazione può richiedere l'autenticazione notarile delle firme.
Esclusione della rendita	⁴ Tutte le prestazioni ai sensi del presente regolamento vengono erogate come liquidazione in capitale una tantum. Non sussiste alcuna possibilità di riscuotere una rendita.
Luogo di adempimento	⁵ Il luogo di adempimento è il luogo di domicilio della persona avente diritto, della sua rappresentante o del suo rappresentante in Svizzera o in uno Stato UE/AELS. In mancanza di tale domicilio la prestazione di libero passaggio è pagabile alla sede della Fondazione.
Coordinate bancarie	⁶ Per il versamento delle prestazioni, la Fondazione può richiedere come indirizzo di pagamento un conto bancario svizzero o europeo (in uno stato dell'UE/AELS).
Valuta	⁷ In linea di principio le prestazioni vengono erogate in franchi svizzeri. Su richiesta della persona avente diritto, le prestazioni vengono corrisposte anche in altre valute stabilite dalla Fondazione.

Art. 18 Foro competente

In caso di controversia tra la Fondazione e le persone aventi diritto, il foro giuridico è la sede della Fondazione o il domicilio svizzero delle persone aventi diritto.

Art. 19 Modifica del regolamento

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.

Art. 20 Testo determinante

Fa fede la versione tedesca del regolamento.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 25.09.2025. Entra in vigore il 01.01.2026 e sostituisce la precedente versione del regolamento CLP, valido dal 01.01.2024.

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
+41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
+41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
+41 91 610 24 24